Focus Team Trasporti/Navigazione

Giugno 2010

Focus Team Trasporti / Navigazione



Focus Team Leader
Marco Arato, *partner*
Marco.Arato@belex.com
Tel.: 010-813 849
02-771131

Autori:

Andrea La Mattina



Andrea.Lamattina@belex.com
Tel.: 010 84621

Giulia Costa
Giulia.Costa@belex.com
Tel.: 010 84621

Il Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata è una fattispecie alquanto recente, che ha conosciuto una profonda evoluzione negli ultimi anni.

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 79/2011 (il "**Codice del Turismo**") – che ha disciplinato in maniera organica la fattispecie di danno in esame – dottrina e giurisprudenza erano giunte (anche sul solco della giurisprudenza comunitaria) ad una soluzione interpretativa che consentisse il risarcimento *non tanto e non solo* dei danni derivanti dall'inadempimento (o dall'inesatto adempimento) del contratto di acquisto di un pacchetto turistico, *ma anche e soprattutto* di quel **danno non patrimoniale** inteso quale "*pregiudizio al benessere psichico che il turista-viaggiatore soffre per non avere potuto godere della vacanza quale occasione di svago e riposo*".

La "strada" verso il riconoscimento del risarcimento del danno da vacanza rovinata è stata infatti inizialmente tracciata dalla sentenza della Corte CE 12.3.2002, n. C-168/00 (c.d. caso *Leitner*), secondo cui l'art. 5 della Direttiva 13.6.1990, n. 90/314 CE ("*concernente i viaggi, le vacanze, ed i circuiti "tutto compreso"*") – il quale, al paragrafo 2, disciplinava la responsabilità dell'organizzatore/venditore del "pacchetto vacanza" in relazio ne ai danni cagionati al consumatore per inadempimento o inesatto adempimento del relativo contratto di acquisto – era da interpretarsi nel senso che "*in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del* ***danno morale*** *derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»*".

Nel nostro ordinamento, la svolta nel riconoscimento del danno da vacanza rovinata quale autonoma voce di danno è rappresentata dalle pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nn. 26972, 26973, 26914 e 26975 del 2008, le quali hanno affermato ***(i)*** l'interpretazione in chiave costituzionale del principio di tipicità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c, nel senso di ritenere che, anche "*al di fuori dei casi determinati dalla legge, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto*", nonché ***(ii)*** la risarcibilità dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale.

A tali pronunce ha fatto seguito la giurisprudenza di merito, che – nei limiti di cui sopra individuati dalla Corte di Cassazione – in più occasioni ha identificato quel "*diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto*" nel diritto di "*esplicare la propria personalità anche in vacanza*", costituzionalmente garantito ex art. 2 Cost.

I. Il danno da vacanza rovinata: codificazione normativa e natura giuridica

Il danno da vacanza rovinata è stato per la prima volta espressamente disciplinato all'art. 47 del Codice del Turismo, il quale ha:

- individuato con precisione le cause che possono dare luogo al danno, ovvero "*l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico*";
- specificato che deve trattarsi di un inadempimento di "*non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile*"; e
- commisurato il danno da risarcire "*al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta*", per tale intendendosi non solo l'ipotesi di assenza assoluta della vacanza, ma anche tutte quelle ipotesi in cui il turista si sia trovato in una realtà diversa (e peggiore) rispetto a quella pattuita nel contratto di viaggio.

La materia è stata inoltre **recentemente modificata** dal D. Lgs. n. 62/2018 (attuativo della Dir. UE 2015/2302), il quale ha **sostituito** l'art. 47 in esame con il "nuovo" art. 46, il quale:

- ha previsto, differentemente dalla precedente formulazione normativa, che il danno può essere cagionato da "*l'inadempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto*"; e
- ha allargato le maglie della tutela risarcitoria, dal "semplice" turista, al "**viaggiatore**". La più recente dottrina, in commento alla nuova disposizione, è giunta ad affermare che in tal modo il legislatore avrebbe incluso "*nella categoria dei soggetti legittimati ad agire in via risarcitoria* ***anche*** *colui che viaggia per motivi professionali*" (si pensi, ad esempio, al professionista che, al fine di partecipare ad un convegno all'estero su temi inerenti la propria attività, organizzi un viaggio comprensivo di trasporto e soggiorno).

- Il danno da vacanza rovinata è inoltre inteso come danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. Il risarcimento, in altre parole, può coprire la lesione del solo **interesse non patrimoniale desumibile dal regolamento contrattuale** a cui le parti hanno, concordemente, attribuito un preciso valore di mercato. Resteranno invece **fuori dalla tutela risarcitoria** tutte le conseguenze estranee al contratto, di natura morale o esistenziale che derivano all'inadempimento di una delle parti.

II. Caratteri di risarcibilità del danno da vacanza rovinata

Ai fini del risarcimento del danno da vacanza rovinata, è necessario che i pregiudizi subiti dal viaggiatore superino una **soglia minima di tolleranza**, da valutarsi caso per caso, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito.

Pertanto, come esplicitato dallo stesso Codice de Turismo, il diritto al risarcimento del danno morale patito spetterà al viaggiatore solo nelle ipotesi in cui la lesione abbia ecceduto una certa soglia di offensività, e cioè si concretizzi in inadempimenti di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c.

Le modalità di **liquidazione del danno** da vacanza rovinata è una questione dibattuta in giurisprudenza, stante la difficoltà di attribuire un "valore oggettivo" ai disservizi e disagi lamentati dal viaggiatore. Al fine di ovviare a tale problematica, la giurisprudenza formatasi sul punto è giunta ad affermare che la liquidazione del danno dovesse avvenire in **maniera equitativa**, ex art. 1226 c.c., tenuto conto di fattori particolarmente rilevanti nella singola fattispecie, quale ad esempio, l'irripetibilità del viaggio.

In applicazione del predetto criterio di liquidazione, si sono succedute nel tempo decisioni tra loro differenti, e riconducibili essenzialmente a due filoni:

- un primo orientamento, che giunge a quantificare il danno parametrandolo (in misura percentuale o come frazione) all'ammontare del corrispettivo pattuito in relazione al costo complessivo del viaggio;

Contatti del Focus Team Trasporti/Navigazione

Marco Arato, FT leader
Marco.Arato@belex.com

Francesco Anglani
Francesco.Anglani@belex.com

Vittorio Lupoli
Vittorio.Lupoli@belex.com

Andrea Manzitti
Andrea.Manzitti@belex.com

Mario Olivieri
Mario.Olivieri@belex.com

Andrea La Mattina
Andrea.LaMattina@belex.com

Lucia Radicioni
Lucia.Radicioni@belex.com

- un secondo (prevalente) orientamento che, invece, si attiene a principi puramente equitativi, svincolando la quantificazione del danno dal valore economico stabilito dalle parti nel contratto.

III. I "servizi turistici disaggregati"

L'impostazione del sistema introdotto dal Codice del Turismo ha circoscritto l'ambito di risarcibilità del danno da vacanza rovinata alla sola ipotesi in cui sussista un "pacchetto" di viaggio, per tale intendendosi "*la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza*", alle condizioni di cui all'art. 33, lett. "c", del predetto Codice.

Questa prospettiva pone taluni dubbi in ordine alla possibilità, al di fuori della stretta previsione normativa, di riconoscere il danno da vacanza rovinata anche con riferimento alla vendita dei c.d. "servizi disaggregati" (quali l'acquisto del solo biglietto per il trasporto aereo o il solo pernottamento presso una struttura ricettiva), e dunque la relativa legittimazione dell'acquirente di tali servizi ad agire per la richiesta del risarcimento del danno.

Sul punto, la giurisprudenza di merito si è variamente interrogata sulla possibilità di riconoscere il risarcimento del pregiudizio in esame anche per ipotesi non collegate alla vendita di un pacchetto turistico.

Nello specifico, si segnala il recente Trib. Reggio Emilia, 30.3.2016, in *DeJure*, il quale, nella fattispecie di un incidente stradale che aveva impedito all'attore di partire per la vacanza "*all inclusive*" già programmata mesi prima, ha condannato il convenuto a risarcire a parte attrice il danno da vacanza rovinata causato dall'incidente.

IV. Conclusioni

La figura del danno da vacanza rovinata richiama, come si è visto, talune delle più dibattute tematiche relative alla risarcibilità del danno non patrimoniale, e ne condivide pertanto la continua evoluzione ed elaborazione dottrinale e (soprattutto) giurisprudenziale, con la conseguenza di "scontare" un elevato grado di **incertezza risarcitoria** determinabile caso per caso. E ciò anche in considerazione della casistica particolarmente ampia che può astrattamente ricomprendere al suo

interno la lesione delle aspettative del viaggiatore. A quest'ultimo riguardo, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato, *da un lato*, la necessità di arginare i **rischi di *over-compensation*** insiti nel meccanismo di liquidazione del danno non patrimoniale e, *dall'altro lato*, la tendenza a evitare di ridurre eccessivamente **l'ambito di tutela dei danneggiati**, anche in considerazione del coordinamento tra la "non scarsa importanza dell'inadempimento" e la "gravità del pregiudizio" imposti dall'applicazione del dato normativo.

Il presente documento è fornito per scopi puramente educativi. Non costituisce parere legale e non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente.